



COMUNE DI SPINEA

Assessorato al Patrimonio,
Assessorato all'Ambiente

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI ORTI URBANI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento ha lo scopo di garantire il corretto utilizzo da parte della cittadinanza delle aree verdi destinate ad orto urbano, in quanto elementi qualificanti del contesto ambientale del territorio e fattori di miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

2. Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale e destinato alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, compatibilmente con finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, che vengono messi a disposizione a cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire i seguenti obiettivi:

- introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
- costituire un presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;
- favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
- promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell'infanzia;
- orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc...) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola;
- promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
- consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
- consentire un'integrazione al reddito per le famiglie indigenti.

L'orto non ha scopo di lucro e i prodotti ottenuti potranno essere destinati solo al consumo familiare o donati a terzi, consentendo a chi se ne occupa un sano impiego del tempo libero e facilitando occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali.

3. Ai fini della presente disciplina si intendono come orti urbani le aree costituite da:

- particelle ortive individuali con superficie di almeno 30 mq e massimo 60 mq;
- parti comuni (percorsi pedonali confinanti con gli appezzamenti).

4. Ogni singolo assegnatario potrà disporre di un solo lotto in forma singola o associata.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI

1. Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti urbani sono assegnati a persone maggiorenni, singole o associate, residenti nel Comune di Spinea e che presentano regolare istanza, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Non possono partecipare ai bandi per l'assegnazione coloro nei confronti dei quali è stata

pronunciata la revoca dell'assegnazione.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE AREE E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

1. Con Delibera di Giunta comunale vengono individuate le aree ad orto da assegnare secondo i criteri indicati al comma successivo. Gli uffici comunali preposti predispongono un avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle istanze di assegnazione ed alla redazione della relativa graduatoria degli aventi diritto che sarà pubblicata nei successivi 45 giorni.

2 - Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

3.La graduatoria con validità triennale dei richiedenti, accertato che sussistano tutte le condizioni previste nel presente regolamento, sarà articolata secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) persone con disabilità (*), o con disabili nel nucleo familiare;
- b) gruppi associati di persone costituiti da richiedenti come indicato dal punto d) e seguenti;
- c) pensionati titolari di pensione minima;
- d) disoccupati e cassaintegrati;
- e) giovani (fino all'età di 28 anni);
- f) associazioni iscritte all'albo comunale da almeno 3 anni;
- g) cittadini i cui genitori, figli, coniuge, generi e nuore non conviventi siano già assegnatari.
- h) cittadini non appartenenti alle precedenti categorie;

* Per persone con disabilità si intendono i cittadini cui sia stata riconosciuta un'invalidità civile almeno pari al 45% ai sensi della normativa vigente.

A parità di condizione in una delle categorie sociali sopraelencate, si seguirà l'ordine di anzianità di età anagrafica privilegiando i più giovani di età.

Successivamente alla prima assegnazione, i cittadini che presentano richiesta dopo aver ottenuto nel corso del triennio precedente l'assegnazione di un orto vengono collocati in fondo alla graduatoria della propria categoria.

4. In caso di decesso dell'assegnatario, l'appezzamento potrà essere assegnato ad un familiare, che ne faccia richiesta scritta per la durata della convenzione originaria. In caso di mancata richiesta (entro i tre mesi dal decesso), l'orto potrà essere assegnato secondo le modalità previste dal Regolamento.

5. Qualora, nel corso di validità della graduatoria, si rendessero disponibili degli appezzamenti si procederà allo scorrimento della graduatoria e se la stessa fosse esaurita, si pubblicherà un bando straordinario, con le modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione viene formalizzata con sottoscrizione di apposita convenzione a validità triennale (All. 1).

2. Alla scadenza della stessa, l'assegnatario deve rilasciare il terreno libero. Eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione (che saranno valutate dagli uffici competenti) rimangono a beneficio del fondo senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

3. L'appezzamento assegnato non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. L'assegnatario non può in nessuna forma subaffittare il terreno assegnatogli.

4. Nel modulo di richiesta sarà esplicitamente indicata la zona di preferenza, anche in riferimento alla propria residenza, di cui il Comune terrà conto prima della formale assegnazione degli appezzamenti.

ART. 5 – COMPITI DEL COMUNE

1. Sono compiti del Comune:

- a) Individuare e definire le aree da mettere a bando;
- b) l'individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti, relativi accessi e camminamenti;
- c) la formazione della graduatoria triennale dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
- d) la consegna, ad ogni assegnatario, di copia del regolamento.
- e) la formalizzazione di eventuale decadenza dai diritti di assegnazione, in caso di mancato rispetto del regolamento e/o in caso di negligenza nella conduzione del fondo assegnato.
- f) eventuale realizzazione di piccoli manufatti comuni porta attrezzi **ed eventuali punti di erogazione d'acqua**, previa verifica della disponibilità economica.

ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari degli appezzamenti sono singolarmente obbligati a rispettare tutte le norme previste dal presente Regolamento ed in particolare a:

- a) coltivare l'appezzamento osservando nel rispetto delle norme igieniche vigenti;
- b) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso;
- c) non tenere animali di qualsiasi specie ed in qualunque numero;
- d) non scavare buche o creare cumuli di rifiuti o impedimenti sui passaggi secondari tra gli orti;
- e) non costruire capanni o altri manufatti, fatta eccezione per ricoveri attrezzature debitamente autorizzati;
- f) non recintare l'orto affidato con reti e/o steccati di qualsiasi natura;
- g) rispettare il Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e attenersi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
- h) non piantumare alberi da frutto od altre colture arboree permanenti (o estirpare quelle presenti) senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale;
- i) non utilizzare concimi chimici, inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) o che possano comunque arrecare danno all'ambiente;
- l) utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
- m) non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare;
- n) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale ;
- o) non creare le condizioni per le infestazioni di insetti o topi con depositi di acqua e materiale commestibile non protetti debitamente;
- p) non cambiare l'orientamento dei lotti minimi, né i passaggi secondari tra i lotti ;
- q) non dare molestia al vicinato;
- r) non bruciare stoppie o rifiuti;
- s) non realizzare opere di derivazione di acqua se non espressamente autorizzato dal Comune;
- t) interrare letami subito dopo lo spandimento per limitare le esalazioni e la proliferazione di insetti.
- u) non utilizzare mezzi meccanici per aratura del terreno.

2. Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, hanno altresì l'obbligo di provvedere, di comune accordo a tenere puliti e in buon ordine le aree pubbliche adiacenti, libere da erbacce ed altro anche per garantirne la fruibilità in sicurezza.

3. Gli assegnatari utilizzano di preferenza la tecnica del Compostaggio (da effettuarsi esclusivamente con il materiale di risulta dell'orto tramite esclusivamente 'cassa di compostaggio' o 'composter'), per lo smaltimento degli scarti di coltivazione e per la fertilizzazione del terreno.

ART. 7 – OBBLIGHI DEI CITTADINI

1. I cittadini non assegnatari hanno l'obbligo di rispettare gli appezzamenti coltivati, di non asportarne i frutti o danneggiare in qualunque modo le coltivazioni.

2. In caso di accertata violazione del presente disposto, i competenti uffici comunali provvedono con apposito richiamo scritto al quale il cittadino deve immediatamente conformarsi: in caso contrario, o comunque in caso di ripetuta violazione del comma precedente, il cittadino è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25.00 a euro 500.00 secondo le modalità di cui alla L. 689/81.

ART. 8 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La revoca dell'assegnazione può essere disposta nelle seguenti ipotesi:

- a) per sopravvenuta ed accertata impossibilità dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione dell'orto;
- b) per inadempienza ad uno o più obblighi di cui al presente Regolamento.
2. Nei casi di cui al punto b) del comma precedente, l'Amministrazione Comunale, accertata violazione di una o più disposizioni del presente Regolamento, provvede ad un richiamo scritto al quale l'assegnatario deve conformarsi entro e non oltre il termine massimo di 15 gg: in caso contrario l'assegnazione viene revocata con apposito provvedimento dirigenziale, restando impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale a chiedere il risarcimento di eventuali danni.
3. L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di revocare le assegnazioni per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dando un preavviso agli assegnatari di almeno tre mesi, senza indennizzo dei frutti eventualmente pendenti.

ART. 9 - RINUNCIA

1. Coloro che intendono rinunciare all'appezzamento assegnato devono darne comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale allo scopo di consentire una nuova assegnazione in tempi rapidi.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8, si intende tacitamente rinunciata l'assegnazione dell'appezzamento nel caso di accertata inattività o incuria sullo stesso che perduri per più di 4 mesi nel periodo invernale, 2 mesi nel resto dell'anno.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti sociali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari.

ART. 11 – VIGILANZA

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dai competenti uffici comunali.

ART. 12 – SITUAZIONI IN ESSERE

1. Gli utilizzi degli appezzamenti dovuti ad assegnazioni precedenti al presente regolamento, qualora non confermati da nuove assegnazioni ai sensi dell'art. 3, dovranno cessare a partire dalla data della medesime assegnazioni: pertanto l'utilizzatore non assegnatario dovrà lasciare immediatamente libero l'appezzamento.
2. Nel caso in cui si rilevino degli abusi edilizi, violazioni delle normative in materia paesaggistico ambientale o degrado per incuria, l'attuale utilizzatore dovrà rimettere i luoghi nel primitivo stato di regolarità ed efficienza in cui si trovavano nel momento della loro assegnazione.
3. Qualora l'utilizzatore non assegnatario non ottemperi entro 30 giorni dalla comunicazione della nuova assegnazione o dalla segnalazione delle situazioni di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale provvederà con apposita ordinanza di diffida ad adempiere.

ART. 13 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti in materia.

All. 1)

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO

I sottoscritt _____
nat_ a _____ il ____ / ____ / ____
codice fiscale [_____] residente a Spinea
in via/piazza _____ n. _____
telefono _____
cellulare _____
e-mail _____

CHIEDE

l'assegnazione di un orto urbano ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale.....

Dichiara di essere e/o possedere i seguenti requisiti: (barrare le caselle corrispondenti)

- a) persone con disabilità (*), o con disabili nel nucleo familiare, con età inferiore ai 65 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
- b) gruppi associati di persone costituiti da richiedenti come indicato dal punto d) e seguenti;
- c) pensionati titolari di pensione minima;
- d) disoccupati e cassaintegrati;
- e) giovani (fino all'età di 28 anni);
- f) associazioni iscritte all'albo comunale da almeno 3 anni;
- g) cittadini i cui genitori, figli, coniuge, generi e nuore non conviventi siano già assegnatari.
- h) cittadini non appartenenti alle precedenti categorie;

* Per persone con disabilità si intendono i cittadini cui sia stata riconosciuta un'invalidità civile almeno pari al 45% ai sensi della normativa vigente.

Esprimere 3 preferenze per l'ubicazione del lotto (obbligatorio):

- Lotto di via (1° scelta)
- Lotto di via (2° scelta)
- Lotto di via (3° scelta)*